



Asti Servizi Pubblici S.p.A.

Corso Don Minzoni n. 86, Cap. 14100, Asti (AT), Cod. Fisc. e P.Iva n. 01142420056

PEC: asp.asti@pec.it

SERVIZI CIMITERIALI

AFFIDAMENTO N. 4/2019

**CAPITOLATO D'ONERI
PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI E DI OBITORIO
NEL CIMITERO URBANO DI ASTI E NEI CIMITERI FRAZIONALI**

Asti, lì 9 dicembre 2019

IL DIRIGENTE
B.U. SERVIZI CIMITERIALI
(Ing. Marco Spriano)

Art. 1 – STAZIONE APPALTANTE. PREMESSE E DEFINIZIONI GENERALI.

1. Stazione appaltante è Asti Servizi Pubblici S.p.A., di seguito indicata anche “A.S.P. S.p.A.” o “Stazione Appaltante” o “Committente”, con sede legale e amministrativa in Italia, Asti (AT), Corso Don Minzoni n. 86, Codice Fiscale e P.Iva n. 01142420056, affidataria dei servizi cimiteriali e di obitorio per la Città di Asti, in forza di contratto di servizio assunto al prot. A.S.P. S.p.A. n. 4759/2014.

2. Ai fini del presente atto e per il periodo di durata del contratto, valgono le seguenti definizioni generali:

- a. Per “Fornitore” o “Aggiudicatario”, s’intende l’aggiudicatario della procedura di gara, indetta da A.S.P. s.p.a., rubricata con il numero di CIG indicato in epigrafe al Disciplinare di Gara e con la locuzione “Affidamento n. 4/2019”;
- b. Per “Stazione Appaltante” o “Ente” o “Committente”, s’intende A.S.P. s.p.a.;
- c. Per “Terzi” devono intendersi anche A.S.P. S.p.A., i relativi dipendenti e/o collaboratori, il Comune di Asti e i Visitatori dei Cimiteri e i Cittadini e loro Familiari e Conviventi. Si rinvia alla definizione del successivo art. 22;
- d. Per “servizi” o “prestazioni”, si intendono i servizi cimiteriali e di obitorio, e le relative attività accessorie, meglio descritti nel Capitolato d’Oneri e nel Contratto;
- e. Per “P.E.C.”, si intende la posta elettronica certificata;
- f. Per “Capitolato” o “Capitolato d’Oneri”, s’intende il presente documento, e relativi documenti allegati, costituente parte integrante e sostanziale del Contratto;
- g. Per “Contratto”, s’intende il contratto stipulato in forma scritta tra A.S.P. S.p.A. e il Fornitore, in seguito all’adozione del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara rubricata con il numero di CIG indicato in epigrafe al Disciplinare di Gara, nonché ad altri adempimenti di legge;
- h. Per “giorni feriali” o “lavorativi”, s’intendono i giorni non festivi della settimana, compresi tra lunedì e sabato inclusi;
- i. Per “giorni”, si intendono i giorni calendariali;
- j. Per “Parti” o “Parti contrattuali”, s’intendono A.S.P. S.p.A. e il Fornitore;
- k. Per “D.P.I.” si intendono i dispositivi di protezione individuale;
- l. Per “Operatore/” si intende il personale impiegato e/o utilizzato dal Fornitore nell’espletamento dei servizi;
- m. Per “Cimitero Urbano” o “Cimitero Centrale di Asti”, si intende il Cimitero ubicato in Asti, in Viale Don Bianco, Paese: Italia;
- n. Per “Cimiteri Frazionali”, s’intendono i n. 15 Cimiteri Frazionali individuati all’art. 2, comma 1, del Capitolato;
- o. Per “D.E.C.” si intende il Direttore dell’Esecuzione del Contratto ex art. 101 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e relativi atti attuativi ove applicabili, individuato e nominato da A.S.P. S.p.A.
- p. Per “R.P.” si intende il Responsabile del Procedimento ex art. 31 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e relativi atti attuativi ove applicabili, individuato e nominato da A.S.P. S.p.A.
- q. Per “cm.” si intendono centimetri;
- r. Per “Documentazione di Procedura”, si intende l’insieme dei documenti di gara, ovvero del Bando di Gara, Disciplinare di Gara, Capitolato d’Oneri, Schema di Contratto e relativi documenti allegati;
- s. Per “C.C. o c.c.”, s’intende il Codice Civile vigente in Italia.

3. E’ fatta salva ogni ulteriore definizione presente nel Capitolato e/o nei documenti ad esso allegati.

Art. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO E LUOGHI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E DI OBITORIO.

1. L’affidamento ha per oggetto l’esecuzione di tutti i servizi e le attività necessarie per la gestione dei servizi cimiteriali e di obitorio, da eseguire e garantire all’interno del Cimitero Urbano di Asti e dei n. 15 Cimiteri Frazionali (Casabianca, Castiglione, Mombarone, Montegrosso Cinaglio, Montemarzo, Portacomaro Stazione, Quarto, Revignano, S. Marzanotto, Serravalle, Sessant, Vagliano, Valenzani, Valleandona e Variglie) così sinteticamente di seguito elencati e meglio dettagliati nell’art.7 del Capitolato:

- A. movimentazione feretri, salme e resti;
- B. operazioni in campi comuni;

- C. pulizia generale, comprensiva dei servizi igienici, e compresa la sistemazione dei vialetti sterrati, ed eventuale ampliamento delle stesse competenze di pulizia e manutenzione anche ad aree esterne di pertinenza;
 - D. servizio di custodia presso il solo il Cimitero Centrale di Asti;
 - E. recupero salme sul territorio comunale di Asti, trasporti funebri istituzionali, movimentazione e preparazione salme in obitorio, pulizia locali e attrezzature dell'obitorio e della sala autoptica.
 - F. sfalcio erba il cui manto non deve superare i 10 cm. in altezza e potatura cipressi (una volta l'anno);
 - G. prescrizioni tecniche.
2. I servizi e le attività devono essere eseguiti in conformità al presente Capitolato e al Contratto, in particolare nel rispetto delle prescrizioni tecniche dettagliate al successivo art. 7 e in conformità all'Offerta, tecnica ed economica, formulata in sede di procedura dal Fornitore.

Art. 3 – DURATA DEL CONTRATTO. PROROGHE EVENTUALI. PROROGA TECNICA. AVVIO DEI SERVIZI.

1. L'affidamento ha una durata di dodici (12) mesi contrattuali consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o, se diversa, dalla data di effettivo avvio dei servizi e termina, ad ogni effetto, al termine del dodicesimo mese contrattuale.
2. I servizi cimiteriali e di obitorio devono essere attivati dal Fornitore entro e non oltre trenta (30) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o, se diversa, dalla data di effettivo avvio dei servizi, pena l'applicazione delle penali previste dal Capitolato.
3. Entro la data di attivazione dei servizi, A.S.P. S.p.A. consegna al Fornitore i servizi e copia delle "chiavi di accesso" ai Cimiteri previsti e individuati dal Capitolato, previa sottoscrizione tra le Parti di un verbale di consegna dei servizi e delle "chiavi di accesso" da predisporre in contraddittorio tra le Parti. Il luogo della consegna delle "chiavi di accesso" viene indicato da A.S.P. S.p.A., e il Fornitore, per tutto il periodo di durata del contratto, deve custodire le "chiavi di accesso" secondo la diligenza del buon padre di famiglia evitando la perdita delle stesse chiavi e/o la loro sottrazione indebita da parte di terzi. In caso di perdita delle chiavi e/o di loro sottrazione indebita da parte di terzi, il Fornitore deve darne immediata notizia scritta al D.E.C. e, al contempo, deve denunciare l'accaduto all'Autorità pubblica competente, trasmettendo ad A.S.P. s.p.a., entro 24 ore dall'intervenuta segnalazione, copia della denuncia/querela (es. verbale, etc.). Parimenti, deve essere resa nota al D.E.C. l'eventuale duplicazione delle "chiavi di accesso". Le "chiavi di accesso" oggetto di consegna, sono quelle nella disponibilità materiale di A.S.P. S.p.A. Detto verbale di consegna ha ad oggetto, e riporta, quant'altro viene consegnato al Fornitore in ragione del Capitolato e del Contratto.
4. Alla scadenza del dodicesimo mese contrattuale di cui al capoverso primo del presente art. 3, A.S.P. S.p.A. si riserva la facoltà di prorogare il contratto, a semplice richiesta scritta e alle medesime condizioni contrattuali, per ulteriori dodici (12) mesi contrattuali consecutivi e, così, alla scadenza del periodo di prima proroga contrattuale, per ulteriori dodici (12) mesi contrattuali consecutivi.
5. La richiesta di proroga del contratto deve pervenire, per iscritto, al Fornitore almeno trenta (30) giorni prima la scadenza del dodicesimo mese contrattuale di cui al capoverso primo del presente art. 3 o almeno trenta giorni prima la scadenza del periodo di prima proroga contrattuale. In mancanza della richiesta di proroga, l'affidamento e i servizi cessano, senza che il Fornitore possa avanzare e/o sollevare, al riguardo, nei confronti di A.S.P. s.p.a. o di terzi, eccezioni, pretese e/o richieste a titolo di indennizzo, risarcimento danni o di refusione di spese e costi.
6. La proroga del contratto per la durata di ulteriori 12 mesi contrattuali consecutivi, e, così, per ulteriori 12 mesi contrattuali consecutivi, sono elementi opzionali attivabili per iscritto da parte della sola A.S.P. S.p.A.
7. A.S.P. S.p.A. si riserva, altresì, la facoltà, ai sensi dell'art. 106, comma 11, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di disporre per iscritto la proroga tecnica del contratto per ulteriori sei (6) mesi alle medesime condizioni contrattuali e a semplice richiesta scritta della medesima A.S.P. s.p.a., qualora alla scadenza del dodicesimo mese contrattuale di cui al capoverso primo del presente art. 3 o alla scadenza del periodo di prima o seconda proroga contrattuale, non sia stato possibile concludere la procedura di gara per la nuova aggiudicazione dei servizi e/o adottare altra soluzione atta a garantirne la continuità (di seguito anche solo "proroga tecnica").

Art. 4 – VERBALE DI CONSEGNA E DI RICONSEGNA DEI SERVIZI E ATTIVITA' OGGETTO D’AFFIDAMENTO.

1. Al momento della consegna dei servizi al Fornitore, deve essere redatto il verbale in forma scritta di cui all’art. 3, comma 3, del Capitolato, in contraddittorio tra le Parti, che attesta l’avvio dei servizi e la presa in consegna degli stessi e delle “chiavi di accesso” ai Cimiteri previsti e individuati dal Capitolato.
2. Il verbale previsto dal precedente capoverso deve essere redatto in duplice esemplare originale e firmato dal Responsabile Tecnico incaricato dal Fornitore e dal D.E.C.
3. Uguale verbale, in contraddittorio tra le Parti, deve essere redatto al termine del periodo contrattuale, qualunque sia la causa di cessazione del contratto, anche anticipata (es. risoluzione, etc.), per la riconsegna da parte del Fornitore, ad A.S.P. S.p.A., dei servizi, delle “chiavi di accesso” ai Cimiteri e di quant’altro oggetto di consegna ai sensi del presente Capitolato e del Contratto.

Art. 5 – VARIAZIONI ENTRO IL QUINTO E VARIAZIONI ENTRO IL CINQUE PER CENTO.

1. A.S.P. S.p.A., in corso di esecuzione del contratto, si riserva di disporre un aumento o una diminuzione delle prestazioni di servizio oggetto del presente Capitolato e del Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno rispetto all’importo contrattuale complessivo al netto dell’I.V.A. di legge.
2. Le variazioni delle prestazioni dei servizi che comportino un aumento o una diminuzione pari al 5% (cinque per cento) non danno luogo a variazioni del corrispettivo.
3. Per variazioni superiori al +/- 5% (cinque per cento) è applicata una variazione del corrispettivo dovuto, in aumento o in diminuzione, in misura pari ai punti percentuali della variazione delle prestazioni che eccedono il +/- 5 % (cinque per cento). Pertanto, l’incremento e/o il decremento del corrispettivo non può superare il 15% (quindici per cento) dell’importo contrattuale complessivo al netto dell’I.V.A. di legge.
4. Il Fornitore è tenuto ad eseguire, entro i limiti di cui sopra, tutte le variazioni dei servizi, in aumento o in diminuzione, disposte per iscritto da A.S.P. S.p.A., senza che lo stesso Fornitore possa avanzare nei confronti di A.S.P. s.p.a. pretese al riguardo di risarcimento, di indennizzo, di rimborso spese e/o comunque sollevare qualsivoglia eccezione verso A.S.P. S.p.A.

Art. 6 – CARATTERE E NATURA DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' OGGETTO DI AFFIDAMENTO.

1. I servizi e le attività oggetto del presente Capitolato costituiscono attività di pubblico interesse, ed in quanto tale per nessuna ragione potranno essere sospesi, interrotti e/o abbandonati. Pertanto, il Fornitore non può in nessun caso sospendere, interrompere e/o abbandonare l’esecuzione delle prestazioni, fatti salvi i casi di forza maggiore, che devono comunque essere puntualmente documentati e resi noti per iscritto ad A.S.P. s.p.a. in persona del D.E.C. e del R.P.
2. Non sono considerati “causa di forza maggiore”, e di conseguenza sono oggetto di penali, gli scioperi del personale direttamente imputabili al Fornitore, quali, a titolo esemplificativo, la mancata o ritardata corresponsione di retribuzioni o il mancato rispetto dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
3. In caso di sospensione, interruzione e/o abbandono dei servizi, e comunque per ogni inosservanza degli obblighi di cui al presente Capitolato e di cui al Contratto, A.S.P. S.p.A. può sostituirsi, senza necessità di alcuna formalità, al Fornitore per l’esecuzione d’ufficio dei servizi, con diritto di rivalsa delle spese sostenute sul Fornitore, e ciò indipendentemente dalle penali a quest’ultimo applicate e fatto salvo, in ogni caso, il diritto di A.S.P. S.p.A. di rivalersi sul Fornitore per l’eventuale maggiore danno patito per gli inadempimenti oggetto di penali.
4. Per le esecuzioni d’ufficio dei servizi e delle attività oggetto d’affidamento, A.S.P. S.p.A. può avvalersi di qualsiasi impresa terza autorizzata che non sia il Fornitore, o, in alternativa, provvedere in proprio a mezzo di personale alle sue dipendenze.

Art. 7 – PRESCRIZIONI TECNICHE E DESCRIZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' OGGETTO DEL CONTRATTO.

1. Il Fornitore si obbliga, per tutta la durata del contratto, ivi compresi i periodi di proroga eventuale previsti dall’art. 3 del Capitolato, in proprio, con organizzazione dei mezzi e delle risorse necessarie e con gestione a proprio rischio, all’esecuzione dei servizi e delle attività oggetto di Capitolato meglio descritti nei successivi capoversi del presente articolo 7.

2. Il Fornitore dichiara di essere a perfetta conoscenza dei luoghi di esecuzione dei servizi come indicati all'art. 2 del Capitolato, e di tutte le altre condizioni e circostanze, anche di luogo, che possono incidere sulla perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato e del Contratto.

A) MOVIMENTAZIONE FERETRI, SALME E RESTI.

A1) Inserimento feretri in loculi comunali o privati;

- Preparazione del monta-feretri o montaggio del ponteggio;
- Apertura del loculo almeno 30 (trenta) minuti prima dell'arrivo del feretro come da prospetto di servizio ove sono descritte ora e luogo della tumulazione, compresa la rimozione di pietra/marmo tombale del loculo;
- Prelievo del feretro dal carro funebre o dalla camera mortuaria del Cimitero interessato e deposito su barella o cavalletti posti nelle vicinanze del loculo;
- Inserimento del feretro;
- Chiusura immediata del loculo con formazione di muro a norma di legge o fissaggio di lastra prefabbricata, stuccatura o intonacatura;
- Pulizia della zona circostante con raccolta di detriti e loro trasporto presso il deposito all'interno del Cimitero Centrale di Asti;
- Smontaggio del ponteggio con suo trasporto al magazzino o presso altro loculo;
- Trasporto di pietra/marmo del loculo comunale al magazzino A.S.P. S.p.A., ubicato in Viale Don Bianco, 34;

Per le operazioni sopraindicate è obbligatorio l'impiego di almeno n. 4 (quattro) unità di personale idoneo alle mansioni in divisa da lavoro e munito di tutti gli attrezzi da lavoro edili necessari (es. cazzuola, mazzette, scalpelli, badili, etc.).

A2) Inserimento cassetine con resti o ceneri in ossari comunali o privati;

- Preparazione del monta-feretri o montaggio del ponteggio con impiego di scala a balconcino;
- Apertura del loculo almeno 30 (trenta) minuti prima dell'arrivo del feretro come da prospetto di servizio ove è descritto ora e luogo della tumulazione, compresa la rimozione di pietra/marmo tombale del loculo;
- Prelievo urna o cassetina dal mezzo di trasporto o dalla camera mortuaria del Cimitero e suo trasporto presso l'ossario;
- Inserimento dei resti;
- Chiusura immediata del loculo con formazione di muro a norma di legge o fissaggio di lastra prefabbricata, stuccatura o intonacatura;
- Pulizia della zona circostante con raccolta di detriti e loro trasporto presso il deposito all'interno del Cimitero Centrale di Asti;
- Smontaggio del ponteggio con suo trasporto al magazzino o presso altro loculo;

Per le operazioni sopra indicate è sufficiente l'impiego di una sola unità di personale, munita di idonea attrezzatura.

A3) Inumazioni feretri in campi comuni o privati;

- Prelievo del feretro dal carro funebre e trasporto accanto alla fossa con deposito su carrello o cavalletti;
- Introduzione del feretro nella fossa con l'impiego di apposito cordame;
- Copertura manuale del feretro e riempimento anche con l'uso dell'escavatore;
- Riempimento manuale della fossa e sistemazione finale del tumulo.

Per le operazioni sopraindicate è obbligatorio l'impiego di almeno n. 4 (quattro) unità di personale idoneo alle mansioni, munito di tutti gli attrezzi idonei e necessari (es. badili, cordame, assi di camminamento, segnali di indicazione di fossa aperta, etc.).

A4) Traslazione di feretri;

- Preparazione del monta-feretri o montaggio del ponteggio;
- Apertura del loculo compresa la rimozione di pietra/marmo tombale del loculo;
- Estumulazione del feretro, con eventuale inserimento del medesimo nel cassone di contenimento;
- Muratura, se necessaria, del vecchio loculo o posizionamento di lapide fornita da A.S.P. s.p.a.;
- Inserimento del feretro nel nuovo loculo utilizzando monta-feretri e ponteggi già predisposti;
- Muratura immediata del loculo con formazione di muro a norma di legge o fissaggio di lastra prefabbricata, stuccatura ed intonacatura;
- Pulizia della zona circostante, con raccolta dei detriti e loro trasporto presso il deposito all'interno del Cimitero Centrale di Asti;

Per le operazioni sopra indicate è obbligatorio l'impiego di almeno n. 4 (quattro) unità di personale idoneo alle mansioni, munito di idonei dispositivi di protezione individuale, quali, ad esempio, tute, guanti e mascherine tipo usa e getta e di attrezzatura per lavori edili ed estrazione bare dai loculi.

In caso di traslazione di salme da Cimiteri diversi all'interno del Comune di Asti, il Fornitore deve mettere a disposizione, per il trasporto del feretro, un veicolo appositamente attrezzato e autorizzato (sul tipo dei veicoli utilizzati per il recupero salme come al successivo punto E).

A5) Estumulazioni con riduzione in resti;

- Preparazione del montafferetri o montaggio del ponteggio;
- Apertura del loculo, compresa la rimozione di pietra/marmo tombale del loculo;
- Estumulazione del feretro, con eventuale inserimento del medesimo nel cassone di contenimento;
- Muratura, se necessaria, del vecchio loculo o posizionamento di lapide fornita da A.S.P. s.p.a. ;
- Apertura feretro mediante idoneo attrezzo da taglio;
- Raccolta di resti mortali ossei e deposito degli stessi in apposita cassetta o nell'ossario comune;
- In caso di resti non riducibili trasporto degli stessi presso l'impianto di cremazione presso il Cimitero Urbano di Asti;
- Raccolta degli esiti dei fenomeni cadaverici e collocazione degli stessi nel cassone di contenimento;
- Raccolta con opportuna selezione di materiali di risulta (es. legname, vestiario, zinco, etc.) e trasporto dei medesimi nei depositi del Cimitero Urbano di Asti con mezzi a norma ed autorizzati nel caso di estumulazione da Cimitero Frazionale;

Per le operazioni sopra indicate, è obbligatorio l'impiego di almeno n. 4 (quattro) unità di personale idoneo alle mansioni, munito di idonei dispositivi di protezione individuale monouso quali, ad esempio, tute, guanti e mascherine tipo usa e getta e di attrezzatura per lavori edili, estrazione bare dai loculi ed apertura meccanica dei feretri in zinco ovvero con taglierina o flessibile

A6) Intervento a seguito rottura casse;

- Intervento da eseguirsi su chiamata da parte di A.S.P. S.p.A.
- Apertura loculo, compresa la rimozione di pietra/marmo tombale del loculo;
- Estumulazione del feretro;
- Introduzione feretro esploso nel contro-cassone;
- Saldatura contro-cassone;
- Reintroduzione feretro previa pulizia loculo e disinfezione;
- Chiusura del loculo;
- Pulizia e disinfezione totale della zona circostante all'intervento;

Per le operazioni sopra indicate, è obbligatorio l'impiego di almeno n. 4 (quattro) unità di personale idoneo alle mansioni, munito di idonei dispositivi di protezione individuale monouso quali, ad esempio, tute, guanti e mascherine tipo usa e getta e di attrezzatura per lavori edili, estrazione bare dai loculi e di apparecchiatura per saldatura cofani in zinco.

B) OPERAZIONI IN “CAMPI COMUNI”.

B1) Esumazioni con riduzione in resti;

- Pulizia della porzione di campo comune interessata con trasporto di marmi, lapidi, e vari materiali presso il deposito nel Cimitero Urbano di Asti;
- Scavo della fossa con idoneo escavatore sino alla bara e, a seguire, pulizia ed apertura manuale del coperchio;
- Raccolta di resti mortali ossei e deposito degli stessi in apposita cassetta o nell'ossario comune;
- In caso di resti non riducibili trasporto degli stessi presso l'impianto di cremazione presso il Cimitero Urbano di Asti;
- Raccolta degli esiti dei fenomeni cadaverici e collocazione degli stessi nel cassone di contenimento;
- Raccolta con opportuna selezione di materiali di risulta (es. legname, vestiario, zinco, etc.) e trasporto dei medesimi nei depositi del Cimitero Urbano di Asti con mezzi a norma ed autorizzati nel caso di estumulazione da Cimitero Frazionale;
- Riempimento della fossa con escavatore e successivo livellamento del terreno;

Per le operazioni sopra indicate, è obbligatorio l'impiego di n. 3 (tre) unità di personale idoneo alle mansioni, munito di vestiario, guanti e mascherina tipo usa e getta;

Nel caso di scavo della fossa in posizioni particolari dei campi comuni, il medesimo dovrà essere effettuato a mano. Nel caso di invio della cassetta in altri Cimiteri, il Fornitore deve procedere alla sua saldatura e a quant'altro previsto dalla normativa vigente.

B2) Scavo e preparazione fosse;

- Scavo della fossa nel luogo e nelle misure indicate dall'A.S.P. S.p.A., mediante l'uso di idoneo scavatore evitando di provocare qualsiasi danno alle sepolture adiacenti.
- Rifinitura a mano delle pareti e degli angoli della fossa;
- Sistemazione della terra di risulta accanto alla fossa;
- Copertura della fossa con lamiera e posizionamento segnalazione di scavo aperto;

Nel caso di scavo della fossa in posizioni particolari dei campi comuni, il medesimo scavo deve essere effettuato a mano da personale alle dipendenze e/o utilizzato dal Fornitore.

C) PULIZIA E MANUTENZIONE SUOLO, PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI e ALTRO.

C1) Pulizia e manutenzione del suolo dei soli cimiteri frazionali

- 1) Pulizia del suolo con spazzamento manuale o meccanizzato (come da programma settimanale formulato in sede di procedura e approvato da A.S.P. S.p.A.) di tutte le zone pavimentate all'interno ed agli ingressi dei Cimiteri Frazionali, di tutti i vialetti e dei campi comuni, con asportazione di tutti i rifiuti abbandonati su di essi;
- 2) Svuotamento di tutti i cestini porta rifiuti (come da programma settimanale formulato in sede di procedura ed approvato da A.S.P. S.p.A.) con conferimento dei rifiuti nei cassonetti posti all'esterno del Cimitero Frazionale;
- 3) Rimozione nei Cimiteri di corone, cuscini e copricasse dopo 48 (quarantotto) ore dall'avvenuto funerale;
- 4) Spianatura e riassetto delle zone dei Cimiteri sistemate a ghiaia, sabbia o terra, ovvero vialetti e campi comuni, con la cadenza settimanale e comunque dopo ogni evento temporalesco;
- 5) Apertura di idonei passaggi sui vialetti e scalinate - presenti nei Cimiteri - dopo ogni nevicata e successivo spandimento di prodotti antigelo forniti da A.S.P. S.p.A.;
- 6) Pulizia accanto ai cestini porta rifiuti ed ai cassonetti esterni ai Cimiteri;
- 7) Pulizia dei locali, presenti nei Cimiteri, adibiti a Camera Mortuaria e a deposito attrezzi;
- 8) Pulizia come ai punti nn. 1)-2)-3)-4)-5)-8), da svolgersi prima dell'ingresso di ogni funerale.

C2) Pulizia dei servizi igienici ed altro

Pulizia e disinfezione dei Servizi Igienici del Cimitero Urbano di Asti e dei Cimiteri Frazionali ove esistenti

D) SERVIZIO DI CUSTODIA PRESSO IL CIMITERO CENTRALE DI ASTI CONTINUATO PER TUTTA LA SETTIMANA

Tale servizio si sostanzia in:

- Apertura e chiusura dei cancelli negli orari previsti da A.S.P. s.p.a. presso il Cimitero Centrale di Asti con presenza continuativa di personale per tutto l'orario, per una durata complessiva compresa tra le 70 (dal 5 novembre al 28 febbraio) ore settimanali e le 84 (dal 1 marzo al 4 novembre) ore settimanali su 365 giornate annue, e di eventuali estensioni di orario per l'esecuzione di lavori disposti da A.S.P. S.p.A.;
- Controllo alla sbarra di ingresso del Cimitero Centrale di Asti di tutti i permessi di entrata dei veicoli;
- Servizio di centralino telefonico;
- Consegna/ritiro dei permessi di ingresso a imprese autorizzate e/o a soggetti autorizzati;
- Fornitura di indicazioni ai visitatori del Cimitero Centrale di Asti, anche mediante utilizzo di terminale informatico messo a disposizione da A.S.P. s.p.a.;
- Ritiro e consegna di documentazione necessaria alle attività e ai servizi cimiteriali ed, in particolare, consegna immediata dei permessi di seppellimento che accompagnano i feretri;
- Controllo di eventuali *monitor* collegati ad impianto di video sorveglianza messo a disposizione da A.S.P. s.p.a.;

Il servizio deve essere svolto da un nucleo di personale adibito in modo fisso alla funzione e dotato di adeguata divisa di riconoscimento.

E) SERVIZIO DI RECUPERO SALME, TRASPORTI FUNEBRI ISTITUZIONALI, MOVIMENTAZIONE SALME IN OBITORIO, PULIZIA LOCALE SALA AUTOPTICA.

Il servizio si intende come: 1) il prelievo e il trasporto di salme dirette al deposito di osservazione o all'Obitorio sito all'interno del Cimitero Centrale di Asti, da effettuarsi su ordine di A.S.P. s.p.a. e, tramite di essa, dell'Autorità competente in caso di decesso sulla pubblica via e/o per accidente in luogo pubblico o privato; 2) il prelievo, il confezionamento in idonea cassetta ed il successivo trasporto delle parti anatomiche riconoscibili, di nati morti, di feti, di prodotti del concepimento come previsto dall'art. 7 del D.P.R. n. 285/1990 e s.m.i. dalle Strutture Sanitarie al Cimitero Centrale di Asti; 3) la movimentazione delle salme depositate in Obitorio per le necessità di esami autoptici o di collocazione in celle frigorifere.

In particolare:

- Il servizio di recupero salme avviene su chiamata nelle 24 ore di tutti i giorni dell'anno;
- Il Fornitore deve garantire la disponibilità di un mezzo regolarmente autorizzato al trasporto salme in grado di caricare contemporaneamente due feretri;
- Il personale di turno, alle dipendenze del Fornitore o utilizzato dallo stesso, deve essere munito di apparecchio telefonico cellulare, il cui numero deve essere comunicato per iscritto ad A.S.P. S.p.A.;
- L'intervento deve svolgersi con i seguenti tempi: entro mezz'ora dalla chiamata la squadra deve trovarsi presso il Cimitero Centrale di Asti ove riceve le debite disposizioni dal personale di A.S.P. s.p.a. dallo stesso delegato;
- Dal momento della chiamata, il personale impegnato deve mettersi in contatto immediatamente con il personale di A.S.P. s.p.a. dalla stessa delegato;
- La salma, o le parti di essa recuperate, devono essere collocate in un cassone di acciaio appositamente adibito all'uso, oppure in caso di maggiore praticità si possono utilizzare i sacchi così detti da recupero forniti di apposite maniglie;

- Il personale, alle dipendenze del Fornitore o utilizzato dallo stesso, impegnato nel servizio deve essere munito di idonei dispositivi di protezione individuale monouso;
- Il numero degli addetti al servizio non può essere inferiore a due e, comunque, in caso di prelievo in situazioni complesse il numero di addetti deve essere adeguato alla situazione, ed essi, gli addetti, devono ricevere indicazioni e/o istruzioni dal personale di A.S.P. S.p.A. dallo stesso delegato, intervenuto sul luogo oppure uno di loro avrà la funzione di responsabile dell'intervento;
- Durante il servizio gli addetti del Fornitore devono tenere un contegno irreprensibile, conformarsi alla normativa vigente in materia di *privacy* e la mansione è soggetta al segreto d'ufficio ed alla massima riservatezza;
- Durante il servizio ogni oggetto personale della salma, ivi rinvenuto, deve essere segnalato per iscritto all'Autorità di Pubblica Sicurezza presente o, in subordine, al personale di A.S.P. S.p.A. dallo stesso delegato; copia della suindicata segnalazione scritta all'Autorità di Pubblica Sicurezza deve essere trasmessa ad A.S.P. s.p.a. e al D.E.C. entro due giorni dall'intervenuta segnalazione;
- Durante il servizio nessun contatto con i parenti, i conoscenti e/o conviventi della salme recuperate deve essere stabilito dal Fornitore e dal personale dallo stesso impiegato o utilizzato;
- La salma recuperata dal Fornitore deve essere celermente, e senza soste, trasportata presso l'Obitorio Comunale di Asti ove è sistemata per l'osservazione a seconda delle disposizioni ricevute dal servizio di medicina legale e/o dall'Autorità pubblica competente;
- Altre movimentazioni delle salme in Obitorio Comunale di Asti, si effettuano, a cura del Fornitore, a seguito di disposizioni del servizio cimiteriale di A.S.P. s.p.a.;
- Del servizio di recupero salme deve essere redatto dal Fornitore, in forma scritta, un verbale su apposito modulo fornito dal Servizio Cimiteriale di A.S.P. S.p.A., da trasmettersi, sottoscritto, ad A.S.P. S.p.A. e al D.E.C. entro e non oltre il giorno successivo al recupero della salma;
- Il servizio di trasporto di parti anatomiche e altro come sopraddetto avviene a seguito della consegna, da parte del Servizio Cimiteriale di A.S.P. s.p.a., di apposita documentazione di autorizzazione al trasporto;
- Il servizio si deve svolgere con percorso diretto dalla Struttura Sanitaria di prelievo verso il Cimitero Centrale di Asti, rispettando gli orari e le indicazioni e/o istruzioni impartite;
- Le parti recuperate devono essere confezionate in cassettoni di legno tenero / cellulosa di dimensione adeguate al contenuto e sprovviste di qualsiasi verniciatura;
- Per l'adempimento del servizio è sufficiente l'impiego di una unità di personale in grado di svolgere tutte le operazioni richieste;
- Il mezzo impiegato per il trasporto di parti anatomiche deve presentarsi in condizioni di miglior decoro ad ogni trasporto, e adeguatamente pulito;
- I mezzi utilizzati per i servizi, sopra specificati, devono essere muniti di cartello ben visibile indicante la seguente scritta "Servizio per conto di A.S.P. S.p.A. – Servizio di Polizia Mortuaria";
- La pulizia delle attrezzature e dei locali adibiti a Obitorio Comunale di Asti e sala autoptica deve avvenire nei modi e tempi comunicati di volta in volta dal Servizio Cimiteriale di A.S.P. S.p.A. e il Fornitore deve impiegare prodotti e attrezzature conformi all'uso e alla normativa vigente.

Il quantitativo presunto, meramente indicativo e non vincolante ai fini contrattuali, di operazioni da eseguirsi annualmente da parte del Fornitore, è riportato nel prospetto seguente:

OPERAZIONI E SERVIZI DA SVOLGERE	TIPOLOGIA	QUANTITA' STIMATE (Nr.)
----------------------------------	-----------	-------------------------

TUMULAZIONI (loculi, tombe, cripte etc.)	SALME ADULTI E BAMBINI	700
OPERAZIONI NECROSCOPICHE (traslazioni, estumulazioni, etc.)		180
INUMAZIONI		90
TUMULAZIONI	RESTI,CENERI	100
ESUMAZIONI	SALME ADULTI E BAMBINI	60
INTERVENTI A SEGUITO ROTTURA CASSE		10
RECUPERO SALME		30

Tabella n. 1 – Quantitativo presunto di operazioni.

F) SFALCIO E POTATURA NEI CIMITERI

Il Fornitore deve provvedere allo sfalcio per mantenere il manto erboso entro i 10 cm., per tutti i Cimiteri individuati dal presente Capitolato ed in eventuali aree esterne di pertinenza dei Cimiteri Frazionali comunicati lungo il perimetro esterno per un metro di larghezza. Il mantenimento dei 10 cm deve essere garantito da febbraio a dicembre.

Il Fornitore deve almeno garantire una potatura all'anno dei cipressi, presenti nei Cimiteri, secondo il Programma del Committente.

Sono oggetto di valutazione le eventuali potature suppletive, così come l'abbattimento degli alberi malati presenti nei suindicati Cimiteri.

G) ULTERIORI PRESCRIZIONI TECNICHE.

Il Fornitore, entro quindici giorni dalla comunicazione di aggiudicazione efficace o su richiesta di A.S.P. s.p.a., deve individuare un recapito nel territorio comunale di Asti, munito di apparecchio telefonico fisso e/o mobile, ed essere reperibile presso il suddetto recapito, 24 ore su 24, per tutta la durata contrattuale, ivi compresi i periodi di proroga eventuale esplicitati all'art. 3 del Capitolato. Il Fornitore deve, inoltre, comunicare per iscritto ad A.S.P. S.p.A. e al D.E.C., entro due giorni dal verificarsi dell'evento, ogni eventuale variazione dei dati di ubicazione (es. indirizzo, numero civico, etc.) e dei contatti telefonici del recapito.

Per assicurare l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, il Fornitore deve avere alle proprie dipendenze ed impiegare quotidianamente, secondo l'orario giornaliero stabilito nel relativo contratto di lavoro, compreso il sabato, personale in numero adeguato alle prestazioni da svolgere, rispettando le condizioni minime previste nelle prescrizioni tecniche di cui al presente art. 7.

Il servizio di apertura e chiusura dei Cimiteri individuati dal presente Capitolato, il servizio di custodia del Cimitero Urbano di Asti ed il servizio di recupero delle salme, secondo l'orario e le modalità concordate con il D.E.C., deve essere assicurato dal Fornitore anche nelle giornate di domenica e nelle giornate festive (es. Natale, Pasqua, Santo Patrono, etc.), anche infrasettimanali.

E' vietata l'applicazione di scritte e simboli sulle divise del personale alle dipendenze e/o utilizzato dal Fornitore, fatta eccezione di quelle autorizzate per iscritto da A.S.P. S.p.A. in persona del D.E.C.

Rientra tra le attività del Fornitore assicurare:

- lo svolgimento di tutti i servizi e di tutte le attività, oggetto del Capitolato e del Contratto, chiesti da A.S.P. S.p.A. in persona del D.E.C. secondo il programma giornaliero trasmesso per iscritto entro le ore 14.00 del giorno precedente l'esecuzione dei servizi e delle attività;
- la costante reperibilità del personale, impiegato o utilizzato dal Fornitore, 24 ore su 24 ore;
- il contemporaneo svolgimento di più funerali, in casi eccezionali e autorizzati da A.S.P. s.p.a. e/o

dall'Autorità preposta;

- un regolare e tempestivo adempimento del servizio e delle attività oggetto del presente Capitolato e del Contratto, con le necessarie sostituzioni in caso di assenza di dipendenti per malattia, infortunio o ferie;
- in caso di sciopero, i servizi minimi essenziali, comprese le operazioni di recupero salme e tutte le operazioni connesse alle sepolture e all'apertura e chiusura dei Cimiteri individuati dal Capitolato;
- la presenza al Cimitero Urbano di Asti di un Capo-Squadra responsabile degli operai e/o addetti del Fornitore, delegato a ricevere e far eseguire le istruzioni e/o indicazioni fatte pervenire dal D.E.C. o dal personale di A.S.P. s.p.a. dallo stesso delegato;
- l'immediata esecuzione di ordini di servizio comunicati, anche telefonicamente, da A.S.P. S.p.A.

Il Fornitore, e per esso il suo personale, può essere autorizzato a servirsi, all'interno dei Cimiteri individuati dal Capitolato, sia di biciclette che di veicoli a motore, in numero che viene concordato per iscritto con il D.E.C. o con il personale di A.S.P. s.p.a. dallo stesso delegato. Tali mezzi, impiegati dal Fornitore, devono procedere all'interno dei Cimiteri a passo d'uomo e percorrere le sedi viabili meno frequentate, dando sempre la precedenza al pubblico, ai trasporti funebri e/o ai cortei.

Di tutti i servizi e/o attività richiesti alle lett. A), B), C), D) E) e F) del presente articolo, il Fornitore deve:

- trasmettere per iscritto al D.E.C., entro ventiquattro ore dalla/e operazione/i svolte, e, comunque, su richiesta scritta di A.S.P. s.p.a., apposito elenco dei servizi e/o delle attività chieste e svolte, con annotazione di eventuali anomalie riscontrate, anche dovute all'eventuale interazione con terzi presenti, a qualsiasi titolo, nei Cimiteri individuati dal Capitolato;
- trasmettere per iscritto al D.E.C., entro sette giorni dallo svolgimento delle operazioni di pulizia dei Cimiteri Frazionali individuati dal Capitolato, apposito elenco delle operazioni eseguite, con annotazioni di eventuali anomalie riscontrate, anche dovute all'eventuale interazione con terzi presenti, a qualsiasi titolo, nei Cimiteri individuati dal Capitolato.

Il Fornitore dichiara di essere consapevole, rinunciando sin da ora sollevare pretese e/o eccezioni di sorta, che i dati e/o le informazioni di cui ai precedenti capoversi, possono essere resi noti e/o trasmessi, da A.S.P. s.p.a., a terzi soggetti (es. Autorità amministrative indipendenti, Comune di Asti, etc.), per gli usi e per le finalità consentite dalla legge.

Art. 8 – PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' OGGETTO DI AFFIDAMENTO.

1. Ai fini dell'esecuzione dei servizi e delle attività oggetto di affidamento e di contratto, il Fornitore, tenuto conto del successivo art. 9 del Capitolato d'Oneri, deve impiegare personale adeguato per numero alle prestazioni da eseguirsi durante il periodo di durata del contratto.

2. Al personale impiegato nell'esecuzione dei servizi oggetto d'affidamento, devono essere applicate tutte le vigenti disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, sia per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale e di sicurezza del lavoro, di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro, comprese le norme che riguardano l'idoneità alla mansione e la sorveglianza sanitaria.

3. Tutto il personale alle dipendenze del Fornitore, durante l'esecuzione del contratto, deve:

- tenere un contegno corretto e riguardoso nei confronti dei Cittadini e dei Visitatori dei Cimiteri e del personale di A.S.P. S.p.A., pena la sostituzione dei dipendenti inadempienti a richiesta di A.S.P. S.p.A.
- essere dotato, a cura e spese del Fornitore, di un adeguato vestiario avente foggia e colore non riconducibile a quelli utilizzati dal personale di A.S.P. S.p.A., anche ad alta visibilità ove necessario, in buono stato di conservazione e a norma di legge;
- essere dotato, a cura e spese del Fornitore, dei relativi D.P.I. adeguati alle mansioni svolte e tali da tutelare la propria incolumità, e di quant'altro necessario a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori medesimi;
- essere dotato, a cura e spese del Fornitore, di un apposito tesserino di identificazione corredato di fotogramma formato tessera, che deve essere esposto, comunque in conformità alla normativa *privacy*, onde poter essere agevolmente rilevabile dai Cittadini e dai Visitatori dei Cimiteri e da terzi.

Fermo quanto sopra esposto, il tesserino deve riportare il numero di matricola aziendale del dipendente, la fotografia e gli estremi del Fornitore.

4. Il Fornitore deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori, oltre alle norme racchiuse e richiamate nel presente Capitolato e nel Contratto, tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti o che saranno emanate, comprese i regolamenti e le ordinanze comunali, anche contingibili ed urgenti, adottati dal Comune di Asti, comunque inerenti il servizio in oggetto.

5. Nei casi di infrazione e/o inadempienza rispetto a quanto previsto dal Capitolato e dal Contratto, il Fornitore è, comunque, sempre responsabile dell'operato dei propri dipendenti.

6. Il Fornitore deve diffidare i propri dipendenti impiegati o utilizzati nell'esecuzione del contratto dal richiedere ai Visitatori dei Cimiteri, ai Cittadini e/o loro Familiari e Conviventi, e comunque a terzi, elargizioni e/o compensi di sorta per i servizi e le attività svolte o da svolgersi per effetto del presente Capitolato e del Contratto. È fatto, pertanto, divieto al Fornitore, e per esso al suo personale, di chiedere elargizioni e/o compensi di sorta ai Visitatori dei Cimiteri, alla Cittadinanza, ai loro Familiari o Conviventi, e a terzi, per i servizi e le attività svolte.

7. Il Fornitore deve trasmettere per iscritto ad A.S.P. S.p.A., entro la data di sottoscrizione del contratto e comunque su richiesta di A.S.P. S.p.A., l'Elenco del Personale impiegato nell'esecuzione del contratto, suddiviso per qualifica o categoria contrattuale e per turnazione, pena l'applicazione di penali ai sensi del Capitolato. L'Elenco del Personale deve recare il numero complessivo dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del contratto, il nominativo del personale (nome e cognome) impiegato, e, per ciascuna unità lavorativa, la data di nascita, la relativa qualifica/categoria contrattuale, il codice fiscale, il monte ore settimanale nell'esecuzione dei servizi e delle attività oggetto d'affidamento, il tipo di contratto di lavoro (es. tempo determinato, indeterminato, etc.), il tipo di C.C.N.L. applicato, l'indicazione di lavoratori assunti ex L. n. 68/1999 e la sede di lavoro, nonché, con riferimento a ciascuna unità lavorativa, lo stato di svantaggio o meno ai sensi di legge e la fruizione, o meno, di eventuali contribuzioni previste dalla normativa. L'Elenco del Personale, considerato il tipo di dati ivi contenuti, deve essere trasmesso, dal Fornitore, ad A.S.P. s.p.a., con modalità e tecniche tali da preservare la *privacy* e la riservatezza.

8. Eventuali variazioni, anche temporanee, all'Elenco del Personale di cui al precedente capoverso, che dovessero rendersi necessarie nel corso del periodo di affidamento dei servizi, devono essere comunicate, entro tre giorni dall'intervenuta variazione, ad A.S.P. S.p.A., pena l'applicazione di penali ai sensi del Capitolato. Tali variazioni devono essere comunicate con modalità e tecniche tali da preservare la *privacy* e la riservatezza. In corso di esecuzione del contratto, tali variazioni vanno indirizzate al solo D.E.C.

9. A.S.P. S.p.A. e per essa il suo personale o i suoi incaricati, in ogni modo, rimane del tutto estranea ai rapporti, ivi compresa qualsiasi vertenza economica e/o giuridica, che eventualmente si instauri ed intercorra tra il Fornitore ed il suo personale dipendente o utilizzato.

ART. 9 – LIVELLI OCCUPAZIONALI ESISTENTI. CLAUSOLA SOCIALE.

1. Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti alla data di indizione della procedura di gara, il Fornitore, qualora diverso dal preesistente, nel rispetto del Progetto di assorbimento del personale impiegato prodotto in gara a corredo dell'Offerta, è tenuto a garantire l'assunzione del personale già impiegato nello svolgimento dei servizi oggetto d'affidamento, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, nei modi e secondo le disposizioni previste dalla legislazione vigente in materia di riassorbimento del personale e dalla Contrattazione Collettiva Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) di cui all'art. 51 D.lgs. n. 81/2015, garantendo il riconoscimento della mansione/qualifica e della categoria posseduta, del livello retributivo e delle anzianità maturate.

2. A tal fine, il Fornitore, tenuto comunque conto del C.C.N.L. applicato, deve prioritariamente assumere, ove disponibile, lo stesso personale che opera alle dipendenze del Fornitore uscente per i medesimi servizi e le medesime attività oggetto d'affidamento.

3. E', comunque, fatta salva l'applicazione, ove più favorevole, della clausola sociale prevista dal C.C.N.L. applicato dal Fornitore.

4. I dati e le informazioni, non nominativi, relativi alle unità di personale impiegato nello svolgimento dei servizi, alla data di indizione della procedura di gara, sono riportati in un documento allegato al Disciplinare di Gara.

Art. 10 – AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE IMPIEGATI DAL FORNITORE PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI.

1. Per l'esecuzione dei servizi e delle attività oggetto d'affidamento, il Fornitore deve:

- a) disporre ed impiegare automezzi ed attrezzature in quantità ed efficienza tali da garantire un corretto e razionale svolgimento dei servizi, senza recare intralcio durante l'effettuazione dei servizi;
- b) assicurare l'impiego di automezzi:
 - aventi emissioni gassose nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente;
 - che garantiscano l'effettuazione dei servizi nel rispetto delle vigenti normative in materia di inquinamento acustico;
 - pienamente rispondenti alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di circolazione stradale, anche in ambito regionale;
 - in perfetto ordine, efficienza, puliti, in stato decoroso e revisionati a norma di legge;
 - dotati di idonea copertura assicurativa per la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.);
 - riportanti in modo chiaramente visibile i dati identificativi del Fornitore (ragione sociale o denominazione sociale).

2. Il Fornitore deve possedere, per tutta la durata del contratto, come dotazione minima, quanto segue:

- strumenti vari ed indispensabili per ogni operazione cimiteriale ad uso esclusivo del proprio personale;
- idoneo ponteggio modulare a norma di legge in grado di raggiungere tutti i luoghi di sepoltura all'interno di tutti i Cimiteri individuati dal Capitolato;
- mezzi di trasporto, ovvero almeno n. 1 autocarro e almeno n.1 veicolo promiscuo (PTT 3,5T), per proprio personale e per le attrezzature;
- mini-escavatore da utilizzare per lavori nei campi comuni, che scavi a due metri di profondità;
- fornire materiali edili di consumo (es. sabbia, cemento, mattoni, etc.) in quantità sufficiente per garantire lo svolgimento dei compiti assegnati, e garantire la presenza di adeguate scorte degli stessi;
- montafretri mobile di ridotte dimensioni in grado di raggiungere il settimo livello dei loculi.

3. Detti automezzi ed attrezzature devono essere oggetto di un Elenco che il Fornitore deve trasmettere per iscritto ad A.S.P. S.p.A. entro la data di sottoscrizione del contratto e, comunque, su richiesta della medesima A.S.P. S.p.A., recante il marchio di fabbrica dell'automezzo e dell'attrezzatura, la tipologia dell'automezzo e dell'attrezzatura e la targa dei medesimi, pena l'applicazione di penali ai sensi del Capitolato.

4. Eventuali variazioni all'elenco di cui al precedente capoverso che dovessero rendersi necessarie durante il periodo di affidamento dei servizi, devono essere comunicate, entro e non oltre cinque giorni dall'intervenuta variazione, ad A.S.P. S.p.A. e al D.E.C., pena l'applicazione di penali ai sensi del Capitolato.

5. Eventuali "fermi macchina" inerenti gli automezzi e/o le attrezzature impiegati per l'esecuzione dei servizi, dovuti alla necessità di riparazioni e/o manutenzioni, ordinarie o straordinarie, non giustificano la sospensione e/o interruzione, neanche parziale, dei servizi oggetto presente Capitolato e del Contratto. Nel caso si rendano necessarie siffatte riparazioni e/o manutenzioni agli automezzi impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto d'affidamento, il Fornitore è tenuto, nondimeno, ad espletare i servizi oggetto d'affidamento. Eventuali sostituzioni, anche temporanee, degli automezzi e delle attrezzature devono essere comunicate per iscritto ad A.S.P. S.p.A. entro due giorni dall'intervenuta sostituzione.

6. Tutte le spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria) e le spese di gestione e di funzionamento relative agli automezzi e attrezzature impiegati nell'espletamento dei servizi, ivi compresi eventuali oneri fiscali (es. imposta di bollo, etc.) e le spese e i costi per l'approvvigionamento del carburante e per la manutenzione degli stessi automezzi e attrezzature (es. olio, rabbocchi, ingrassaggio, verifiche giornaliere, etc.), sono per intero a carico del Fornitore, senza diritto di rivalsa su A.S.P. S.p.A.

Art. 11 – OBBLIGHI A CARICO DI A.S.P. S.P.A. E DEL FORNITORE. COMODATO D'USO GRATUITO.

1. A.S.P. S.p.A. concede al Fornitore in comodato d'uso gratuito quanto segue, considerata la loro strumentalità rispetto all'oggetto dell'affidamento:
 - locale chiuso per il ricovero di attrezzi da lavoro (es. corde, badili, etc.) sito nel Cimitero Urbano di Asti;
 - porzione scoperta di magazzino per la sosta di n. 2-3 mezzi, ubicato nel Cimitero Urbano di Asti.
2. Quanto elencato al capoverso che precede viene concesso in comodato d'uso gratuito nello stato di fatto e manutentivo in cui si trova agli esordi dell'affidamento, di cui il Fornitore ha preso piena contezza nel corso del sopralluogo preventivo obbligatorio assistito previsto dal Disciplinare di Gara.
3. Il Fornitore deve curare la manutenzione ordinaria (es. verifiche giornaliere, etc.) e la custodia dei locali concessi in comodato d'uso.
4. Il Fornitore è responsabile del corretto e regolare utilizzo dei locali concessi in comodato uso gratuito. A.S.P. S.p.A. declina, pertanto, ogni responsabilità per qualunque danno arrecato a persone, cose e/o animali, che dipenda da un non corretto e regolare utilizzo dei predetti locali, da parte del Fornitore, e, per esso, dal suo personale.
5. All'interno dei locali concessi in comodato d'uso gratuito, individuati dal presente articolo, così come in ogni altro vano e/o ambiente dei Cimiteri individuati dal Capitolato, è proibito dare ricovero a materiali e/o cose che non siano attinenti ai servizi e alle attività oggetto del Capitolato e del Contratto, fatta salva l'autorizzazione scritta di A.S.P. s.p.a. o di terzi soggetti comunque interlocuiti da A.S.P. s.p.a.
6. I locali concessi in comodato d'uso gratuito devono essere impiegati dal Fornitore unicamente per i fini e gli usi individuati dal Capitolato. Il comodatario non può concedere a terzi il godimento dei suddetti locali, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso. E' fatto divieto al comodatario, senza preventivo consenso del comodante, far eseguire mutamenti strutturali nei locali e negli impianti in esso presenti.
7. Il Fornitore deve curare l'ordine dei locali concessi in comodato d'uso gratuito, e la pulizia, sanificazione e disinfezione degli stessi locali concessi in comodato d'uso gratuito. A.S.P. s.p.a. pertanto non risponde, a qualsiasi titolo, di eventuali danni e/o sottrazioni di quanto riposto dal Fornitore nei locali concessi in comodato d'uso gratuito.
8. Al termine del comodato d'uso gratuito, la cui durata è pari al periodo di affidamento dei servizi e delle attività oggetto d'affidamento ai sensi dell'art. 3 del Capitolato, devono essere restituiti, a A.S.P. s.p.a., i locali, i relativi arredi di cui al presente articolo. I locali devono essere restituiti, a A.S.P. s.p.a., liberi da cose e persone, nello stato di fatto e manutentivo in cui si trovavano agli esordi del comodato. Le eventuali difformità riscontrate rispetto al corrispondente verbale di consegna di cui all'art. 4 del Capitolato, formano oggetto di valutazione economica e i relativi importi sono addebitati, in valuta corrente nello Stato Italiano, al Fornitore, fatta salva l'ordinaria usura d'utilizzo degli stessi locali.
9. Sono a carico di A.S.P. s.p.a., nel limite dell'occorrente per l'esecuzione dei servizi e delle attività oggetto d'affidamento presso i Cimiteri individuati dal Capitolato, la fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica.
10. Per quanto esposto nel presente articolo, contestualmente all'affidamento dei servizi e delle attività previste dal Capitolato e dal Contratto, A.S.P. s.p.a., per la durata esplicitata all'art. 3 del Capitolato, concede, quindi, in comodato d'uso gratuito, e temporaneo, al Fornitore, che a tal fine riceve e accetta, i locali individuati dal presente articolo del Capitolato.
11. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato e dal Contratto in tema di comodato d'uso gratuito, le parti richiamano, per quanto compatibili e applicabili, le norme del Codice Civile relative all'istituto del comodato.

Art. 12 – CONOSCENZA DELLE NORME E DELLE CIRCOSTANZE. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE. SICUREZZA SUL LAVORO.

1. L'affidamento dei servizi e della attività oggetto del presente Capitolato e del Contratto, implica, da parte del Fornitore, e del suo personale, la conoscenza di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, nonché di tutte le circostanze, ivi comprese le circostanze di luogo.
2. Il Fornitore è interamente responsabile per qualunque danno arrecato a persone, cose e/o animali che si verifichi in dipendenza dell'esecuzione dei servizi e delle attività oggetto di Capitolato e di Contratto, e deve rispondere pienamente dell'operato del personale addetto ai servizi e alle attività.

3. A.S.P. S.p.A. declina quindi ogni e qualsiasi responsabilità per danni nei quali possa incorrere il Fornitore nell'espletamento dei servizi e delle attività oggetto di Capitolato e di Contratto, o che il Fornitore, e per esso il personale, possa arrecare a persone, cose e/o animali in conseguenza dei servizi e delle attività oggetto del Capitolato e di Contratto.
4. La conformità a quanto sopra previsto, alle suddette norme e a tutte le altre norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, deve essere perseguita dal Fornitore sotto ogni forma, sia dal punto di vista formale che sostanziale, in modo da rendere la prestazione dei servizi aderenti a quanto previsto dalle vigenti norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
5. Il Fornitore deve osservare le norme e le prescrizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
6. Il Fornitore è unico responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai servizi e alle attività oggetto del presente Capitolato e del Contratto.
7. A richiesta scritta di A.S.P. S.p.A. e del D.E.C., il Fornitore deve produrre, a comprova di quanto sopra previsto, i relativi libri e documenti prescritti dalla legge.
8. E' vietata al Fornitore, e ai terzi, ogni forma di pubblicità all'interno del Cimiteri Urbano di Asti e dei Cimiteri Frazionali individuati dal Capitolato. Eventuali forme di pubblicità riscontrate nei Cimiteri individuati dal Capitolato, devono essere rese note, dal Fornitore, per iscritto, al D.E.C. entro 24 ore dall'intervenuto riscontro.

Art. 13 – OSSERVANZA DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E DI SICUREZZA. ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALL'ART. 26 DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I.

1. Il Fornitore nell'espletamento dei servizi e delle attività oggetto di affidamento si impegna ad adottare, e a far adottare, tutte le cautele necessarie a garantire la salvaguardia e l'incolumità delle persone addette ai servizi/attività e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e/o privati.
2. Come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., A.S.P. S.p.A. e l'Impresa aggiudicataria danno concreta attuazione, con scambio di documenti scritti, a tutti gli adempimenti previsti dalla norma suddetta. In particolare A.S.P. S.p.A. fornisce al Fornitore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti presso cui il medesimo è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, attraverso il documento contenente la valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione (D.U.V.R.I.).
3. Il Fornitore deve comunicare quali siano i rischi che lo svolgimento delle attività e dei servizi può introdurre negli ambienti di lavoro del committente e le prevedibili condizioni di esposizione agli stessi.
4. Il trasferimento di informazioni avviene nel corso di un apposito incontro antecedente alla stipula del contratto ed antecedente all'avvio effettivo dei servizi e delle attività. Detto incontro è suggellato da uno specifico verbale con il quale viene espressamente accettato, mediante sottoscrizione, il contenuto del documento succitato.
5. A.S.P. S.p.A. e il Fornitore si impegnano a cooperare nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che incidono sull'attività e sui servizi oggetto di affidamento.
6. Il committente, al fine della promozione di cui al capoverso precedente, elabora un unico documento di valutazione dei rischi, D.U.V.R.I., da allegare al contratto, che indica le misure adottate per eliminare le interferenze ed i costi relativi alla sicurezza sul lavoro.
7. A.S.P. S.p.A. e il Fornitore si impegnano, inoltre, a coordinare i propri interventi di protezione e prevenzione dai rischi in comune cui sono esposti i lavoratori.
8. Il Fornitore deve rispettare tutte le disposizioni di legge vigente in materia di sicurezza del lavoro (prevenzione infortuni, igiene del lavoro, medicina del lavoro, mezzi di protezione personali, sicurezza di attrezzature, etc.) e si attiene scrupolosamente alle indicazioni generali indicate nel documento informativo, tenendo altresì debito conto delle indicazioni specifiche, dovute a situazioni temporanee e contingenti, fornite da A.S.P. S.p.A. sui rischi esistenti nell'area in cui sarà chiamata ad operare.

9. Può accedere alle aree nelle quali è previsto lo svolgimento dei servizi e delle attività oggetto di affidamento, esclusivamente il solo personale elencato nell'apposito elenco di cui all'art. 8 del Capitolato trasmesso al D.E.C.

Art. 14 – RESPONSABILE TECNICO PER IL FORNITORE.

1. Il Fornitore deve nominare un Responsabile Tecnico, con comprovata esperienza nel settore, che è il riferimento di tutti i rapporti con A.S.P. S.p.A. e responsabile dell'esecuzione dei servizi e delle attività.
2. Il Responsabile Tecnico, munito di specifico mandato, ha la piena rappresentanza del Fornitore nei confronti di A.S.P. S.p.A., con la conseguenza che tutte le comunicazioni e/o eventuali contestazioni di inadempienza potranno essere allo stesso indirizzate.
3. Il Responsabile Tecnico deve essere a conoscenza di tutte le norme che disciplinano i servizi e le attività, ivi compreso il presente Capitolato e il Contratto.
4. Il Responsabile Tecnico deve essere sempre reperibile telefonicamente, e deve assicurare la propria presenza, almeno due volte la settimana, e su richiesta di A.S.P. S.p.A., presso gli uffici di A.S.P. S.p.A. per conferire con il R.P. e il D.E.C. e/o i loro collaboratori.
5. All'atto della sottoscrizione del contratto e comunque su richiesta scritta di A.S.P. S.p.A., il Fornitore deve comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo del Responsabile Tecnico, nonché i relativi recapiti di telefono, di telefax e di posta elettronica (qui di seguito indicati, per brevità, "recapiti").
6. Il Fornitore dovrà comunicare per iscritto, senza ritardo, alla Stazione Appaltante eventuali variazioni al suddetto nominativo e ai recapiti che si rendessero necessarie durante il periodo di affidamento dei servizi.
7. In caso di impedimento personale o assenza, il Fornitore o il Responsabile Tecnico devono comunicare al D.E.C., per iscritto, il nominativo di un Sostituto e i relativi recapiti.

Art. 15 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE E PAGAMENTI.

1. Il corrispettivo contrattuale, fisso ed invariabile, per tutte le prestazioni oggetto del Capitolato e del Contratto, regolarmente eseguite dal Fornitore, è quello risultante dall'importo di canone annuo posto a base di offerta, dedotta la diminuzione formulata dal Fornitore in sede di procedura, al netto dell'I.V.A. di legge ove dovuta e degli oneri per la sicurezza e oneri interferenziali.
2. L'offerta formulata in gara è fissa ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto e/o eventualità si dovesse verificare, facendosi carico il Fornitore di qualsiasi rischio e/o alea. Per tutta la durata del contratto, ivi comprese le eventuali proroghe contrattuali di cui all'art. 3 del Capitolato e ivi compresa l'eventuale proroga tecnica ex art. 106, comma 11, D.lgs. n. 50/2016, il Fornitore non può, pertanto, vantare diritto ad altri corrispettivi e/o supplementi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo risultante dall'Offerta.
3. Si intendono comprese nel corrispettivo contrattuale tutte le spese e i costi relative ai servizi e alle attività oggetto del Capitolato e del Contratto, nessuna/o esclusa/o e/o eccettuato/a, ivi incluse le spese e i costi di approvvigionamento del carburante per il funzionamento degli automezzi, nonché qualsiasi onere, espresso e non, dal Capitolato e dal Contratto, inerente e conseguenti ai servizi e alle attività oggetto d'affidamento, ivi comprese le dotazioni di materiali e/o attrezzature connesse e annesse ai servizi e alle attività.
4. Il pagamento del corrispettivo contrattuale avviene in valuta corrente nello Stato Italiano e con rate mensili uguali posticipate di importo pari a 1/12 dell'importo contrattuale annuo, previa emissione di regolare fattura da parte del Fornitore. Tenuto conto dell'art. 3, capoversi 1 e 2, del Capitolato, nonché del capoverso 1 del presente art. 15, con riferimento ai primi dodici mesi contrattuali di durata del contratto, nel caso in cui le prestazioni oggetto di contratto siano attivate dal Fornitore al trentesimo giorno decorrente dalla data di stipula del contratto o, se diversa, dalla data di effettivo avvio dei servizi, relativamente al primo mese contrattuale non è dovuto, da parte di A.S.P. s.p.a., alcun corrispettivo e, dunque, alcun rateo.
5. Il pagamento del corrispettivo contrattuale avviene previa emissione e ricevimento di regolare fattura da parte del Fornitore, recante:
 - il codice identificativo di gara (CIG);

- il codice IBAN, relativo al conto corrente dedicato ex art. 3 L. n. 136/2010 e s.m.i.;
- e ogni altro dato e/o informazione di legge.

6. L'omessa o inesatta indicazione degli elementi indicati nel precedente capoverso, può comportare ritardi nelle liquidazioni e nei pagamenti del corrispettivo contrattuale, senza che il Fornitore possa avanzare ritardi, pretese e/o eccezioni, a qualsiasi titolo, verso A.S.P. S.p.A.

7. Fatte salve ipotesi di legge, non è dovuta, a titolo di corrispettivo, alcuna anticipazione da A.S.P. s.p.a.

8. Tutte le fatture devono essere emesse mensilmente dal Fornitore a norma di legge tra il primo e il decimo giorno del mese successivo a quello di esecuzione dei servizi e delle attività oggetto d'affidamento, ed essere intestate ad Asti Servizi Pubblici S.p.A. con sede legale in Asti (AT), Corso Don Minzoni n. 86, Cap. 14100, Codice Fiscale e P.Iva n. 01142420056.

9. Come stabilito dall'art. 1, comma 916, Legge n. 205/2017 e s.m.i., le fatture devono essere emesse e trasmesse dal Fornitore esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio (SDI) (codice destinatario: RZTDA93) e devono contemplare l'applicazione, in deduzione dal corrispettivo, della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) prevista dall'art. 30, comma 5-bis, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e di altre trattenute previste dalla legge, come meglio esplicitato al successivo capoverso 12;

10. Tutte le fatture vengono pagate dalla Stazione Appaltante a sessanta giorni fine mese data fattura, esclusivamente sul conto corrente dedicato comunicato dal Fornitore ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i.

11. Le fatture vengono pagate dalla Stazione Appaltante previa verifica della regolarità contributiva del Fornitore (D.U.R.C.). Nel caso in cui il Fornitore risulti non regolare sotto il profilo contributivo, A.S.P. S.p.A., ai sensi di legge, trattiene dai pagamenti dovuti l'importo corrispondente all'inadempienza contributiva. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze contributive è disposto in favore degli Enti previdenziali e assicurativi. In tal caso, il Fornitore non ha a che pretendere, in termini di mancata corresponsione di detti importi e/o per ritardato pagamento, verso A.S.P. S.p.A. o suoi aventi causa.

12. Fatte salve ulteriori ritenute o trattenute previste dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata da A.S.P. S.p.A. una ritenuta dello 0,50 %. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del D.U.R.C.

13. I servizi e le attività oggetto d'affidamento devono essere effettuati dal Fornitore tenendo conto espressamente delle ritenute e/o trattenute previste dal precedente capoverso e dal presente articolo.

Art. 16 – REVISIONE PERIODICA DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE.

1. Alla scadenza del dodicesimo mese contrattuale di cui al capoverso primo dell'art. 3 del Capitolato, in caso di prima proroga del contratto ai sensi dell'art. 3 del Capitolato, il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 15 è oggetto di aggiornamento annuale in base all'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ISTAT FOI (NT) 3.3.

2. La revisione del corrispettivo contrattuale non ha efficacia retroattiva e trova applicazione su richiesta scritta del Fornitore indirizzata al D.E.C., a far data dal mese successivo a quello della richiesta stessa.

Art. 17 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

1. Il Fornitore deve assolvere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

2. Il Fornitore, entro la data di stipula del contratto, e comunque su richiesta di A.S.P. s.p.a., deve, fra l'altro, comunicare ad A.S.P. S.p.A. gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, e registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto corrente.

3. In ragione di quanto esposto ai precedenti capoversi del presente articolo, tutti gli strumenti di pagamento del corrispettivo contrattuale, ivi comprese le fatture emesse dal Fornitore, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito dall'A.N.A.C. e ogni altro dato di legge, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della L. n. 136/2010 e s.m.i.

4. Il mancato utilizzo da parte del Fornitore del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto d'appalto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, L. n. 136/2010 e s.m.i

Art. 18 – CONTROLLI E VIGILANZA DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE.

1. E' fatta salva la facoltà di A.S.P. S.p.A. in persona del D.E.C. e del R.P. di procedere, in ogni momento, al controllo dei servizi e delle attività oggetto di Capitolato e del Contratto, nonché alla verifica del rispetto delle disposizioni racchiuse e/o richiamate nel Capitolato e nel Contratto da parte del Fornitore, con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei.

2. La Stazione Appaltante può conseguentemente disporre ed effettuare, in ogni momento, anche a seguito di segnalazioni di eventuali disservizi e/o anomalie da parte di terzi, anche a mezzo del D.E.C., all'ispezione sugli automezzi e sulle attrezzature impiegate, e su quant'altro faccia parte dell'organizzazione dei servizi/attività, inclusi i locali e le attrezzature concesse in comodato d'uso gratuito, al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme di cui al Capitolato e di cui al Contratto, nonché di tutte quelle altre norme vigenti o emanande in materia.

3. L'azione di controllo e vigilanza da parte di A.S.P. S.p.A. non implica per quest'ultima alcuna responsabilità per quanto attiene i servizi e le attività oggetto del Capitolato e del Contratto, che pertanto devono essere eseguiti in proprio dal Fornitore e con assunzione di proprio rischio; ogni qualsivoglia responsabilità rimane sempre ed esclusivamente a carico del Fornitore.

Art. 19 – PENALITA' A CARICO DEL FORNITORE.

1. Per i servizi/attività non effettuati, o effettuati in maniera difforme dal presente Capitolato e dal Contratto, e comunque qualora il Fornitore non ottemperi a tutto quanto previsto nel presente Capitolato e nel Contratto, A.S.P. S.p.A. si riserva di applicare nei confronti del Fornitore le penali previste dal Contratto e le penali previste nel seguente prospetto.

Let.	PENALE	MISURA
a)	Per ritardo nell'effettuazione di un servizio/attività previsto dal Capitolato e dal Contratto	Euro 250,00
b)	Per inosservanza di disposizioni del D.E.C.	Euro 150,00
c)	Per mancata preparazione del luogo di sepoltura almeno 30 (trenta) minuti prima dell'arrivo del feretro.	Euro 150,00
d)	Per ritardo nell'esecuzione delle operazioni di sepoltura fino a 10 (dieci) minuti.	Euro 150,00
e)	Per ritardo nell'esecuzione delle operazioni di sepoltura oltre 10 (dieci) minuti.	Euro 250,00
f)	Per mancata esecuzione di una delle operazioni precisate nel Programma settimanale di manutenzione dei Cimiteri Frazionali individuati dal Capitolato.	Euro 250,00
g)	Per interruzione e/o sospensione dei servizi a causa di scioperi del personale, direttamente imputabili al Fornitore, quali, a titolo esemplificativo, la mancata o ritardata corrispondenza delle retribuzioni o il mancato rispetto dei Contratti Collettivi Nazionali di	Euro 1.000,00

	Lavoro (C.C.N.L.).	
h)	Per ogni altra inadempienza, omissione, infrazione e/o violazione rispetto a quanto prescritto dal presente Capitolato o dal Contratto, non espressamente prevista nel presente art. 19.	Potrà essere applicata una penalità variabile da Euro 50,00 (euro cinquanta/00) ad un massimo di Euro 500,00 (euro cinquecento/00) , per ogni singola inadempienza, omissione, infrazione e/o violazione.

Tabella n. 2 – Penalità

2. A.S.P. S.p.A. contesta le infrazioni, omissioni e/o inadempienze previste dal presente articolo e dal Capitolato, mediante lettera raccomandata a/r o mediante posta elettronica certificata. Il Fornitore può presentare per iscritto le proprie controdeduzioni entro quindici giorni dal ricevimento della contestazione. Entro dieci giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni, A.S.P. S.p.A. comunica l'accettazione o meno delle controdeduzioni presentate dal Fornitore e l'eventuale applicazione di penali, oltre alla richiesta di rimborso delle eventuali spese che A.S.P. S.p.A. abbia dovuto sostenere per effettuare i servizi e le attività oggetto d'affidamento in proprio o a mezzo di terzi soggetti autorizzati. In caso di mancato ricevimento delle controdeduzioni da parte del Fornitore, A.S.P. S.p.A. procede all'applicazione delle penali.
3. Le penali possono essere applicate cumulativamente.
4. In caso di recidiva, nel termine di uno stesso mese, delle infrazioni, omissioni e/o inadempienze di cui al presente articolo, le penali possono essere raddoppiate.
5. E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto della Stazione Appaltante di rivalersi sul Fornitore per l'eventuale maggiore danno patito per gli inadempimenti oggetto di penali.
6. Qualora il Fornitore accumuli penali per un valore superiore al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo al netto dell'I.V.A. di legge, trova applicazione il seguente articolo in materia di risoluzione contrattuale.
7. L'ammontare delle penali applicate, così come le spese sostenute da A.S.P. S.p.A. per l'effettuazione dei servizi e delle attività oggetto d'affidamento in proprio o a mezzo di terzi soggetti autorizzati, è trattenuto sul primo pagamento rateale - in favore del Fornitore - in scadenza da parte di A.S.P. S.p.A. In caso di incapienza, A.S.P. S.p.A., ai fini della riscossione delle penali applicate e delle suddette spese, può rivalersi sulla garanzia definitiva prevista dal presente Capitolato.

Art. 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

1. A.S.P. S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dall'art. 1453 c.c.
2. A.S.P. S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere il contratto, mediante lettera raccomandata a/r o pec, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
 - a) in caso di scioglimento, liquidazione, cessazione o fallimento del Fornitore;
 - b) in caso di frode nell'esecuzione dei servizi e attività da parte del Fornitore;
 - c) sospensione, interruzione e/o abbandono, non giustificato, dei servizi e delle attività oggetto d'affidamento per più di due giorni consecutivi da parte del Fornitore;
 - d) abituali negligenze nell'esecuzione dei servizi e attività da parte del Fornitore, adeguatamente accertate, tali da compromettere l'efficienza dei servizi e attività stessi, e, conseguentemente, l'efficienza, l'esecuzione e la buona riuscita delle prestazioni eseguite da parte di A.S.P. S.p.A. in forza del contratto di servizio stipulato con il Comune di Asti indicato all'art. 1 del Capitolato;
 - e) abituali negligenze nell'espletamento dei servizi e delle attività da parte del Fornitore adeguatamente accertate, tali da comportare rischi igienico sanitari nei luoghi di esecuzione dei servizi/attività o in luoghi limitrofi o altrove e/o tali da danneggiare il decoro e l'immagine della Città di Asti e/o di A.S.P. S.p.A. e dei Cimiteri individuati dal presente Capitolato;
 - f) qualora il Fornitore accumuli penali ai sensi dell'art. 19 del Capitolato di valore superiore al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo al netto degli oneri fiscali di legge;
 - g) qualora venga impiegato e/o utilizzato dal Fornitore nell'esecuzione del contratto, personale non regolarmente assunto dallo stesso Fornitore e/o qualora venga impiegato e utilizzato, anche in via

temporanea, personale non rispondente ai requisiti specificati e/o ad altre condizioni di esecuzione stabilite dal Capitolato e dal Contratto;

- h) in caso di violazione del divieto di affidare a terzi i servizi ai sensi dell'art. 26 del Capitolato;
- i) in caso di mancata ricostituzione e/o reintegrazione della garanzia di cui all'art. 21 del Capitolato;
- j) in caso di mancata attivazione della copertura assicurativa di cui all'art. 22 del Capitolato;
- k) in caso di cessione, anche parziale o temporanea, del contratto ai sensi dell'art. 26 del Capitolato;
- l) per la violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- m) per gravi inadempimenti del Fornitore rispetto agli obblighi di cui al Capitolato e di cui al Contratto, tra i quali si annovera il sub-appalto o sub-affidamento dei servizi e delle attività non autorizzato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 105 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- n) in ogni altra ipotesi prevista nel Capitolato, nel Contratto o da disposizioni normative vigenti.

3. Ai sensi dell'art. 1454 c.c., quando nel corso del periodo di durata del contratto, A.S.P. S.p.A. accerti che la sua esecuzione non procede secondo quanto stabilito nel Capitolato e nel Contratto, può stabilire, mediante apposita diffida ad adempiere, un congruo termine entro il quale il Fornitore si deve conformare alle prestazioni richieste e offerte. La diffida contiene la dichiarazione che, trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.

4. Nelle ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento del Fornitore, il Committente provvede ad escutere la garanzia definitiva di cui all'art. 21 del Capitolato, fatto salvo il diritto al risarcimento per il maggiore danno subito, compreso quello conseguente all'eventuale affidamento dei servizi/attività ad altro soggetto per il tempo necessario all'espletamento di una nuova procedura di gara e/o per l'adozione di altra soluzione tesa a garantire l'esecuzione dei servizi e delle attività in oggetto.

5. Fatto salvo il ricorso all'istituto del quinto d'obbligo di cui all'art. 5 del Capitolato, il contratto si risolve in caso di esaurimento dell'importo contrattuale complessivo a fronte dei servizi regolarmente eseguiti, nel corso del periodo di durata del contratto. L'importo contrattuale complessivo, al lordo dell'I.V.A. di legge, rappresenta quindi per A.S.P. S.p.A. il limite massimo di spesa.

6. Il contratto intercorrente tra A.S.P. S.p.A. e il Fornitore si intende automaticamente risolto, ad ogni effetto, senza necessità di alcuna comunicazione scritta da parte di A.S.P. S.p.A., nel caso di risoluzione, decadenza e/o revoca del contratto di servizio intercorrente tra A.S.P. S.p.A. e il Comune di Asti di cui all'art. 1 del presente Capitolato, avente ad oggetto i servizi cimiteriali e di obitorio per la Città di Asti, comprese le attività accessorie; ciò, senza che il Fornitore possa avanzare pretese e/o eccezioni, a qualsiasi titolo, verso A.S.P. s.p.a. e i terzi.

7. Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo del Capitolato eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la Stazione Appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti del Fornitore.

8. I servizi e le attività oggetto d'affidamento devono essere effettuati dal Fornitore tenendo conto espressamente delle cause di risoluzione previste dal precedente sesto capoverso e dal presente articolo.

Art. 21 – GARANZIA DEFINITIVA A CARICO DEL FORNITORE.

1. La garanzia definitiva ex art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è fissata nella misura del 10% dell'importo contrattuale complessivo al netto dell'I.V.A. di legge, e alla medesima garanzia definitiva si applicano le riduzioni e previsioni di cui all'art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

2. La garanzia, a scelta dell'Aggiudicatario, può essere sotto forma di fidejussione secondo quanto previsto dall'art. 93, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

3. La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore dei servizi rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno verso il Fornitore e quanto previsto dall'art. 103 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

4. Qualora la garanzia definitiva dovesse venire meno, in tutto o in parte, per qualsiasi causa, nel corso del periodo di durata del contratto, il Fornitore deve provvedere al reintegro della stessa garanzia entro il termine assegnato per iscritto dalla Stazione Appaltante; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si

effettua a valere sul corrispettivo contrattuale da corrispondere al Fornitore in ragione dell'esecuzione regolare dei servizi.

Art. 22 – POLIZZA ASSICURATIVA A CARICO DEL FORNITORE.

1. Il Fornitore assume la responsabilità esclusiva dei danni provocati a persone, cose e/o animali comunque prodottisi in conseguenza od in occasione dell'esecuzione dei servizi e delle attività, oggetto d'affidamento, ad essi connesse. Il Fornitore si obbliga, quindi, a manlevare e a tenere indenne A.S.P. S.p.A. da ogni responsabilità al riguardo.

2. Ai fini di quanto sopra esposto, il Fornitore è obbligato a dotarsi, per tutta la durata del contratto, ivi compresi i periodi di proroga eventuale del contratto, di idonea e apposita Polizza Assicurativa R.C.T. / R.C.O., accesa presso primaria compagnia assicuratrice:

- che tenga indenne dai danni provocati a Terzi nell'esecuzione dei servizi e delle attività ad esso connesse, con massimale assicurato, per ogni singolo sinistro: non inferiore ad € 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila/00) per danni a persone, cose e/o animali.;
- che prevede per la garanzia R.C.O. un massimale assicurato, per sinistro e per persona, non inferiore ad € 2.500.000,00;
- che precisi che non sono opponibili franchigie e/o scoperti eventuali ai Terzi.

come da copia del documento di polizza assicurativa R.C.T. / R.C.O. che deve essere consegnato alla Stazione Appaltante all'atto della sottoscrizione del contratto e comunque su richiesta di A.S.P. S.p.A.

3. In alternativa all'apposita polizza assicurativa di cui al precedente capoverso, il Fornitore può dimostrare l'esistenza di una Polizza Assicurativa R.C.T. / R.C.O. già attivata presso primaria compagnia assicuratrice, avente le medesime caratteristiche e il medesimo massimale assicurato per ogni singolo sinistro, sopra indicato. In tale caso, il Fornitore deve produrre, entro la data di sottoscrizione del contratto e comunque su richiesta di A.S.P. S.p.A., un'appendice alla stessa nella quale si espliciti che la polizza assicurativa in questione copre anche i servizi svolti per conto di A.S.P. S.p.A., precisando che non vi sono limiti al massimale per danni e che non sono opponibili ai Terzi franchigie e/o scoperti eventuali.

4. Gli automezzi impiegati dal Fornitore per l'esecuzione dei servizi e delle attività oggetto d'affidamento devono essere dotati, per tutta la durata del contratto, ivi compreso l'eventuale periodo di proroga tecnica, di una polizza assicurativa R.C. Auto (R.C.A.) come prescritta dalla normativa vigente, i cui estremi, ivi compreso il nominativo della compagnia assicurativa, devono essere comunicati per iscritto a A.S.P. S.p.A. all'atto della sottoscrizione del contratto, e, comunque, su richiesta della stessa A.S.P. S.p.A.

5. Le coperture assicurative previste dall'articolo del Capitolato decorrono dalla data di consegna dei servizi e delle attività e cessano alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, salvo diverso termine previsto dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

6. Ai fini del presente articolo, per "Terzi" devono intendersi anche A.S.P. S.p.A. e i Cittadini e i Visitatori dei Cimiteri individuati dal presente documento, nonché il Comune di Asti.

6. Resta inteso che eventuali risarcimenti di danni, che per qualsiasi motivo, non fossero coperti da detta polizza assicurativa, restano comunque, per intero, ad esclusivo carico del Fornitore, senza alcuna azione di rivalsa verso A.S.P. s.p.a. o suo avente causa.

Art. 23 – TERMINE DEL CONTRATTO.

1. Al termine del contratto, qualunque sia la causa di cessazione, compresa la risoluzione, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura ad evidenza pubblica e comunque fino alla nuova gestione o all'entrata in servizio di un nuovo Aggiudicatario, il Fornitore uscente, previa richiesta scritta di A.S.P. S.p.A., è obbligato ad eseguire i servizi e le attività alle medesime condizioni contrattuali, economiche e tecniche, in essere alla data di scadenza.

2. Fatto salvo quanto previsto dal capoverso precedente e quanto previsto dall'art. 11 del presente Capitolato d'Oneri, al termine del contratto il Fornitore uscente, a sua cura e spese, deve restituire e/o riconsegnare a A.S.P. s.p.a. ed in particolare al D.E.C.:

- le chiavi di accesso ai Cimiteri individuati dal presente Capitolato, presso la sede legale di A.S.P. S.p.A., B.U. Servizi Cimiteriali, consegnate allo stesso Fornitore ai sensi dell'art. 4 del Capitolato;

- i locali di cui all'art. 11 del Capitolato, concessi in comodato d'uso da A.S.P. s.p.a. al Fornitore.

3. Al termine del contratto, ove vi siano i presupposti di legge, A.S.P. S.p.A. emette l'attestazione di regolare esecuzione del contratto, a seguito della quale: a) A.S.P. S.p.A. provvede al saldo delle prestazioni eseguite; b) A.S.P. S.p.A. provvede allo svincolo della garanzia definitiva di cui al Capitolato; c) A.S.P. S.p.A. provvede allo svincolo di quanto accantonato a titolo di ritenuta a garanzia durante il periodo di durata del contratto, previa verifica della regolarità contributiva del Fornitore e fatti salvi ulteriori adempimenti di legge.

Art. 24 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA IN CAPO AL FORNITORE.

1. Il Fornitore, durante tutto il periodo di durata del contratto, nonché al termine dello stesso contratto, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni relativi ad A.S.P. S.p.A. e ai Cittadini/Visitatori dei Cimiteri e alle salme e defunti di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza nell'esecuzione dei servizi e delle attività, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma a terzi e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari agli adempimenti contrattuali.

2. L'obbligo di cui al precedente capoverso del presente articolo del Capitolato, non concerne i dati e le informazioni che siano e/o diventino di pubblico dominio.

3. Il Fornitore deve rispettare quanto previsto dal Regolamento U.E. n. 679/2016 e dal D.Lgs. n. 196/2003, dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza, eventualmente adottati, concernenti istruzioni al personale dipendente incaricato del trattamento dei dati personali o di ulteriore tipo.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, A.S.P. S.p.A. ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto e/o di attivare qualsiasi altra procedura prevista dalla legge, fermo restando l'obbligo del Fornitore al risarcimento dei danni che dovessero derivare ad A.S.P. S.p.A. o a terzi.

5. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di riservatezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o da parte di chiunque partecipi all'esecuzione dei servizi e attività.

6. Il Fornitore può citare i termini essenziali del Contratto, nei casi in cui si rendano utili per la partecipazione dello stesso a procedure di gara e/o appalti indetti da enti terzi.

Art. 25 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTA DI REGISTRO E ONERI, ANCHE FISCALI, ULTERIORI.

1. Oltre a quanto specificatamente previsto negli atti amministrativi di gara per le spese di pubblicazione del Bando di Gara e dell'Avviso di Esito, le spese contrattuali, nonché le spese inerenti e conseguenti a quest'ultimo, ivi compresa l'eventuale imposta di registro e di bollo, e ogni altro onere, anche tributario, previsto dalla normativa vigente, sono per intero a carico del Fornitore, senza diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante.

Art. 26 – DIVIETO DI AFFIDARE A TERZI I SERVIZI OGGETTO D'AFFIDAMENTO. CESSIONE DEL CONTRATTO.

1. E' fatto divieto al Fornitore di affidare a terzi, anche parzialmente, il contratto, i servizi e le attività oggetto dell'affidamento per quanto esposto nella Documentazione di Procedura, fermo restando che il Fornitore resta l'unico responsabile dei servizi e/o delle attività oggetto d'affidamento nei confronti di A.S.P. S.p.A., in dipendenza di manchevolezza e/o di trascuratezza nell'adempimento degli obblighi assunti.

2. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dall'art. 106, comma 1, lett. d), n. 2), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è vietata la cessione del contratto, anche parziale o temporanea, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma.

3. Ogni patto e/o atto contrario alle previsioni di cui ai capoversi precedenti del presente articolo del Capitolato è nullo, fatte salve ulteriori conseguenze previste dalla legge, fermo restando il diritto al risarcimento del danno patito. In caso di inottemperanza al divieto di cessione del contratto, quest'ultimo deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 27 – CONTROVERSIE TRA LE PARTI.

1. In caso di controversie inerenti l'applicazione e/o l'interpretazione del Capitolato e del Contratto, o in qualunque modo a questi connesse, verrà devoluta, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Asti.

2. Nel corso della durata del contratto, nelle more della definizione dell'eventuale controversia, il Fornitore non può esimersi dall'eseguire le prestazioni contrattuali.
3. E' fatto espresso divieto di ricorrere all'arbitrato in caso di controversia tra le Parti.

Art. 28 – DOMICILIO ELETTO DALLE PARTI.

1. Le Parti, per tutta la durata del contratto, ivi compresi gli eventuali periodi di proroga, devono eleggere un domicilio per tutte le comunicazioni ad esso inerenti, comprese le notifiche giudiziarie. Ogni variazione di domicilio deve essere comunicata tempestivamente all'altra Parte con lettera raccomandata a/r o pec, e avrà effetto solo a partire dal ricevimento di detta raccomandata a/r o pec. Il domicilio è eletto all'atto della stipulazione del contratto. Ai fini del presente del presente Capitolato d'Oneri, per "Parti" si intendono A.S.P. S.p.A. e il Fornitore.

Art. 29 – COMUNICAZIONI, SEGNALAZIONI O RICHIESTE TRA LE PARTI.

1. Ogni comunicazione, segnalazione o richiesta tra le Parti relative ai servizi e alle attività oggetto del Capitolato e del Contratto, deve essere effettuata per iscritto, e si intende validamente eseguita se inviata a mezzo raccomandata a/r, telefax o posta elettronica certificata (pec), e deve essere indirizzata al domicilio eletto, o, in caso di variazione, al domicilio che sarà comunicato tempestivamente per iscritto dalla Parte interessata all'altra.
2. I recapiti di telefax e di pec sono indicati all'atto della stipula del contratto.

Art. 30 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA.

1. I dati e le informazioni previste dall'art. 1, comma 32, L. n. 190/2012 e s.m.i. e dal D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., nonché i dati e le informazioni previsti dai relativi atti attuativi dell'A.N.A.C., inerenti l'affidamento del servizio e il contratto d'appalto, sono pubblicati sul sito web istituzionale di A.S.P. S.p.A., nella sezione "Società Trasparente", a cura di quest'ultima.

Art. 31 – NORMATIVA DI RINVIO.

1. Per quanto non previsto dal Capitolato e dal Contratto, si fa rinvio alla normativa vigente in quanto applicabile, ed in particolare al Codice Civile e al D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nei disposti applicabili nonché ai relativi atti attuativi ove applicabili.

Il Responsabile del Procedimento
(Marco ing. Spriano)